

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 637

Disciplina delle imprese culturali e creative

19/05/2024 - 05:00

Indice

1. DDL S. 637 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 637	4
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	14
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023	15
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 61 (pom.) del 19/09/2023	17
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 67 (pom.) dell'11/10/2023	23
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 68 (pom.) del 17/10/2023	27
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024	43
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111 (pom.) del 12/03/2024	46

1. DDL S. 637 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 637

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 637

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **OCCHIUTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2023

Disciplina delle imprese culturali e creative

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è incentrato sul tema della cultura e della creatività. Tema la cui rilevanza è oggettiva per la realizzazione di una crescita sostenibile intelligente.

Le imprese creative sono imprese che hanno le loro origini nella creatività, nel talento e nella maestria di quegli individui che attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali, hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere.

Innanzitutto, per definizione, sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti passivi di imposta in Italia che abbiano, quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, al teatro, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Quando si parla di imprese culturali e creative si fa riferimento all'artigianato artistico, al *design* e alle arti visive, settori importanti per l'economia italiana, capaci di muovere investimenti e di creare lavoro e che includono sia le arti come la danza, la musica, il cinema, sia ambiti legati alla realizzazione di prodotti come l'artigianato artistico, il *design*, la moda. Piccoli laboratori e imprese con un patrimonio di tecniche, conoscenze e competenze ricchissimo e ad elevata specializzazione, che realizzano pezzi unici, di importante valore estetico.

Tra gli studi sul settore si ricorda quello elaborato da Confartigianato, che a fine 2019 ne ha pubblicato uno dedicato all'artigianato artistico italiano.

I dati risalgono ai primi tre mesi dello stesso anno e indicano che, nel nostro Paese, ci sono circa 288.300 imprese di artigianato artistico, dove lavorano circa 801.000 artigiani specializzati. Gli ambiti di attività principali includono la trasformazione alimentare, il settore tessile, la lavorazione artigianale di legno e metalli, ed ogni regione può citare decine di esempi come la lavorazione del legno in Val Gardena, l'arte della pelletteria fiorentina, le ceramiche di Vietri.

Si tratta di competenze e conoscenze che a volte si perpetuano di generazione in generazione e si evolvono nel tempo grazie ai più giovani. Tale aspetto interessante è affrontato anche dalla Carta internazionale dell'artigianato artistico che sottolinea il valore tradizionale e la rilevanza storica delle produzioni artigiane e che, inoltre, mette in luce il loro collegamento con altri settori e con la loro capacità di innovare, anche attraverso le nuove tecnologie.

L'evoluzione, la collaborazione, l'avvento del digitale sono elementi che trovano spazio anche in altre imprese culturali e creative, come ad esempio le arti performative quali tutte le forme artistiche in cui l'esibizione avviene davanti a un pubblico: teatro, danza e circo, per esempio; come pure nelle arti visive, ovvero quelle discipline artistiche che hanno come risultato un oggetto visibile, nelle quali rientrano la scultura, la pittura, l'architettura, la fotografia, ma anche le gallerie e i musei nei quali le opere sono esposte.

Il *musical*, il cinema, il teatro sono solo alcuni esempi di imprese culturali e creative caratterizzate dalla capacità di integrarsi e collaborare tra loro, così come il *web*, le nuove tecnologie digitali avanzate, le strumentazioni all'avanguardia che hanno fatto nascere forme d'arte nuove e sempre più integrate.

A tale riguardo, si ricorda lo studio elaborato dalla Commissione europea nel 2019 in merito all'impatto del settore culturale e creativo sull'occupazione in Europa, pari a 12,5 milioni di persone; in termini di PIL, il 4,2 per cento su base europea. In Italia i dati pre-pandemia mostrano che il nostro Paese supera queste cifre, con dati che si attestano al 6,1 per cento del PIL già nel 2019. Le cifre più recenti, ovviamente, risentono dell'effetto della crisi da Covid-19 sul settore e per tale motivo c'è bisogno di incoraggiare i professionisti delle imprese culturali e creative a integrare le proprie competenze per proporre nuovi prodotti culturali.

In particolare le tendenze del momento sono incentrate su proposte capaci di stimolare l'intervento del pubblico in modo più diretto, prodotti diffusi attraverso le piattaforme digitali e interventi che coinvolgano comunità e territori.

In Italia c'è un settore delle imprese culturali e creative in cui viene riconosciuta l'eccellenza a livello mondiale, ovvero il comparto del lusso: *design* di alta gamma e moda; ambiti trainanti per l'economia italiana, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni.

Il settore delle imprese creative è vasto e complesso, in esse vi è ingegno, passione e creatività umana. Si tratta di un settore proiettato verso il futuro, con una straordinaria capacità di cogliere il potenziale dell'innovazione e della contaminazione tra competenze.

Il presente disegno di legge, che intende rispondere a tale esigenza, è suddiviso in 7 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e la finalità della legge che è volta a favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative. Si tratta di una qualifica che possono acquisire tutti gli enti privati, comprese le *onlus*, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, in possesso dei seguenti requisiti: avere per oggetto sociale ed esercitare, in via prevalente o esclusiva, attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e valorizzazione o gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, al teatro, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, alla progettazione di *design* e di architettura, nonché alla direzione artistica in genere, o alla organizzazione di eventi di cui alle attività sopra descritte, nonché avere sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia.

L'articolo 2 reca le disposizioni relative ad una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituita dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella quale tali imprese culturali e creative sono iscritte. Le Camere di commercio trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte nell'apposita sezione se possiedono i requisiti di cui all'articolo 1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal rappresentante legale dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Quest'ultimo deposita altresì, presso l'ufficio del registro delle imprese entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione concernente le attività svolte nell'anno precedente per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di istituzione di un apposito fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative per il 2023, 2024, 2025. Il fondo sarà destinato alle imprese che perseguono: promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore; promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei, le istituzioni culturali; predisposizione di misure per favorire l'accesso al credito e misure volte a favorire lo sviluppo del settore anche mediante progetti di analisi e studio e attività di promozione e

valorizzazione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Le modalità per la concessione e per l'utilizzo delle risorse dell'articolo 3, così come gli strumenti per il monitoraggio e il controllo sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di credito d'imposta per le imprese culturali e creative. Questo è riconosciuto entro un anno dalla loro costituzione, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo produzione e promozione di prodotti e servizi. Le imprese possono accedere al credito d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Le modalità per la concessione del credito d'imposta sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, on decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5 reca disposizioni in merito all'uso di immobili pubblici per lo svolgimento di attività culturali e creative. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono: concedere a titolo gratuito beni immobili di loro proprietà, in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni; dare in concessione o in locazione i beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni tramite interventi di recupero, restauro, e ristrutturazione a spese del concessionario; dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà.

L'articolo 6 reca il piano strategico delle imprese culturali e creative adottato ogni tre anni con proprio decreto dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano strategico si tiene conto di finalità come: definire modalità organizzative e di collegamento nelle attività delle amministrazioni competenti; favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore; favorire lo sviluppo del settore; incentivare i percorsi di formazione, anche manageriale, finanziaria e gestionale, dedicati alle competenze connesse alle attività del settore; individuare misure di sostegno per le *start-up* innovative; favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale; promuovere studi e ricerche in ambito nazionale e internazionale e sostenere la promozione all'estero.

L'articolo 7 infine reca disposizioni in materia di modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge è volta a favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative.
2. Ai fini della presente legge possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa tutti gli enti privati, comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) hanno per oggetto sociale ed esercitano in via prevalente o esclusiva attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e valorizzazione o gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, al teatro, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, alla progettazione di *design* e di architettura, nonché alla direzione artistica in genere, o alla organizzazione di eventi di cui alle attività sopra descritte;
 - b) svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o

in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo purché sia soggetto passivo di imposta in Italia.

Art. 2.

(Sezione speciale del registro delle imprese)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, cui sono iscritte le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte nell'apposita sezione del registro di cui al comma 1. Ai fini dell'iscrizione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, è attestato mediante autocertificazione prodotta dal rappresentante legale dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Le imprese culturali e creative possono introdurre, accanto alla denominazione sociale, la dicitura « Impresa culturale e creativa » o « ICC » e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale dell'impresa, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, attesta il mantenimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2. Il medesimo rappresentante legale deposita altresì, presso l'ufficio del registro delle imprese, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione concernente le attività svolte nell'anno precedente per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, che include la descrizione degli obiettivi specifici e delle iniziative poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali dell'impresa, tenendo conto, in particolare, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento ai criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative)

1. Ai fini della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alle imprese culturali e creative iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all'articolo 2, che perseguono le seguenti finalità:
 - a) promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore;
 - b) promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei, le istituzioni culturali, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto sotto forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese di cui al presente comma anche per favorire processi di innovazione;
 - c) predisposizione di misure per favorire l'accesso al credito;
 - d) predisposizione di misure volte a favorire lo sviluppo del settore anche mediante analisi, studi e attività di promozione e valorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».
3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la concessione e per

l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, sono definiti gli strumenti per il relativo monitoraggio e controllo e sono disciplinati i casi di revoca o decadenza dai benefici di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Credito d'imposta per le imprese culturali e creative)

1. Entro un anno dalla loro costituzione, alle imprese culturali e creative, iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all'articolo 2, è riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al citato regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, con particolare riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa ivi indicato, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni, ai casi di revoca o di decadenza dal beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. I commi da 57 a 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.

Art. 5.

(Uso di immobili pubblici per attività culturali e creative)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), da parte delle imprese culturali e creative iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all'articolo 2, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono:

a) concedere a titolo gratuito beni immobili di loro proprietà, in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni. La cessione ha una durata massima di dieci anni, rinnovabile, nel corso dei quali il concessionario ha l'onere di effettuare, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione i beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione a spese del concessionario, anche con nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a). Dai canoni sono detratte le spese sostenute per gli interventi indicati nel primo periodo della presente lettera entro il limite del canone stesso. La durata della concessione o locazione è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non può eccedere i trenta anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al comma 1 possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Per le imprese concessionarie o locatarie di immobili ai sensi del presente articolo, i comuni possono disporre esenzioni o riduzioni delle imposte municipali, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

Art. 6.

(Piano strategico delle imprese culturali e creative)

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, di seguito denominato « Piano strategico », senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza dei predetti pareri.

3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano strategico si tiene conto delle seguenti finalità:

a) definire modalità organizzative e di collegamento nelle attività delle amministrazioni competenti, anche con riferimento a iniziative di livello regionale ed europeo;

b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;

c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica nonché all'economia circolare;

d) incentivare i percorsi di formazione, anche manageriale, finanziaria e gestionale, dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e con le associazioni tra imprese e favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;

e) individuare misure di sostegno per le *start-up* innovative;

f) sostenere la promozione all'estero, anche mediante intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

h) promuovere studi e ricerche in ambito nazionale e internazionale.

4. Per la definizione del Piano è istituito un Comitato composto da dieci esperti, che operano a titolo gratuito, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 7.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10ª Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 61 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento ([n. 59](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre scorso, nel corso della quale il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente relatore illustra uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Accogliendo la richiesta pervenuta da alcuni senatori per le vie brevi, propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla seduta già convocata per domani.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(637\)](#) OCCHIUTO. - *Disciplina delle imprese culturali e creative*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso si compone di sette articoli ed è diretto a promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce i requisiti che consentono agli enti privati, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa.

In particolare, agli enti privati è richiesto di avere quale oggetto sociale e di esercitare, in via prevalente o esclusiva, attività di creazione, valorizzazione e gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti, tra l'altro, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alle biblioteche e al patrimonio culturale, alla progettazione di design e di architettura, nonché alla organizzazione di eventi concernenti le suddette attività.

Agli enti privati che intendano acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa è, altresì, richiesto di svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione

europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché l'ente sia soggetto passivo di imposta in Italia.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, il quale prevede l'istituzione, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di un'apposita sezione nella quale sono iscritte le imprese culturali e creative. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è affidato il compito di trasmettere annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte in tale sezione.

L'articolo prevede, inoltre, la possibilità, per le imprese culturali e creative, di adottare ed utilizzare la dicitura «Impresa culturale e creativa» o «ICC».

Ad un decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro della cultura, è demandata la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in commento.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia che esso provvede all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, del Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alle imprese culturali e creative che siano iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese e che perseguano determinate finalità, tra le quali la promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore, nonché la promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei e le istituzioni culturali.

L'articolo 4 riconosce alle imprese culturali e creative iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. La definizione delle modalità per la concessione del credito d'imposta è demandata a un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5 consente allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli altri enti pubblici di concedere a titolo gratuito alle imprese culturali e creative, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono. Agli enti pubblici è, inoltre, consentito dare in concessione o in locazione, per le medesime finalità, beni immobili di loro proprietà che richiedano interventi di restauro. Le imprese culturali e creative - specifica il relatore - si assumono l'onere di effettuare gli interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile nell'ipotesi di cessione a titolo gratuito, nonché gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione nel caso di locazione.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, la cui elaborazione è affidata a un Comitato di esperti nominati dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il Piano è, quindi, adottato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dopo essere stato trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In relazione al Piano strategico, il relatore precisa che lo stesso è tenuto a conformarsi a determinate finalità, tra le quali l'incentivazione di percorsi di formazione - anche manageriale, finanziaria e gestionale - dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante la stipula di intese con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Menziona, infine, l'articolo 7, il quale apporta modificazioni all'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, indirizzate a prevedere e disciplinare la gestione di attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica anche mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati.

Intervenendo sull'organizzazione dei lavori, il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) fa presente di aver presentato, in qualità di primo firmatario, il disegno di legge n. [585](#), recante la disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale, assegnato alla Commissione in sede referente, in quanto recante una delega legislativa al Governo in materia di armonizzazione delle disposizioni

vigenti in materia di sostegno al settore. Chiede che la Presidenza si attivi al fine di individuare una modalità procedurale che consenta alla Commissione di esaminare il proprio disegno di legge.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che l'esame del disegno di legge n. 585, essendo assegnato in sede referente non può essere congiunto all'esame del disegno di legge in titolo, fa presente che i contenuti dell'iniziativa a prima firma del senatore Verducci potranno in parte essere valorizzati in sede di presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame. Avverte peraltro che procederà d'ufficio ad abbinare l'esame di eventuali disegni di legge che i senatori vorranno presentare sul tema, se assegnati in sede redigente, con l'esame del disegno di legge in titolo.

Fa peraltro presente che la Commissione nel prosieguo dell'*iter* terrà altresì conto delle disposizioni relative proprio alle imprese culturali e creative, recate nel disegno di legge n. 1341, di iniziativa governativa, sulla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*, attualmente all'esame della Camera.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Discussione e rinvio)

Il relatore **CASTIELLO** (M5S) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, richiamando, innanzitutto, la relazione illustrativa, nella quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge prende spunto da una proposta presentata nella XVIII legislatura a prima firma della senatrice Montevicchi (Atto Senato n. 2661), si pone in evidenza come il tema della tutela e della promozione artistica della danza abbia interessato, nel corso del tempo, forze politiche di ogni schieramento, a conferma del carattere trasversale della finalità del provvedimento in esame.

Fa presente, quindi, che il disegno di legge, composto di cinque articoli, introduce misure a tutela e a salvaguardia della capacità produttiva della danza, del balletto, dei corpi di ballo e del «professionismo» dei danzatori (oltre che di tutte le altre figure professionali coinvolte), mediante l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a sostegno della danza.

Passa poi a dare conto dell'articolo 1, il quale dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche (sia quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 367 del 1996, sia la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli di Bari, istituita dalla legge n. 310 del 2003), assumono la denominazione di «fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche».

Con la nuova denominazione - sottolinea il relatore sulla base di quanto specificato nella relazione illustrativa - si intende esplicitare la pari dignità della danza con le altre arti e professioni nonché ribadire che anche le attività di promozione e produzione di danza sono finalità di rilevante interesse nazionale.

L'articolo 2, mediante novella all'articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, introduce tra le finalità delle suddette fondazioni la diffusione della danza in aggiunta alla diffusione dell'arte musicale (già prevista dalla vigente disposizione), nonché l'educazione della collettività alla danza, in aggiunta all'educazione musicale della collettività, già prevista dal testo vigente.

L'articolo 3 stabilisce criteri per la valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), gli indicatori di rilevanza della produzione risultino «premianti» per le fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche che producono balletto con un proprio corpo di ballo stabile. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura la revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici.

L'articolo 4 dispone che le fondazioni dotate, nel proprio organico funzionale, di un corpo di ballo sono tenute a mantenerlo o a ripristinarlo nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione (comma 1). Inoltre, l'articolo impone alle fondazioni prive, alla data di entrata in vigore della legge, di un proprio corpo di ballo di presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali di bilancio delle fondazioni medesime. Lo

studio di fattibilità reca specifici elementi informativi, indicati al comma 3. Infine, il comma 4 prevede che ciascuna fondazione provveda alla costituzione di un proprio corpo di ballo in proprio o in sinergia con un'altra fondazione, anch'essa priva di un corpo di ballo alla data di entrata in vigore della legge (fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro), sulla base di criteri e utilità collegati alla prossimità territoriale e alla progettualità realizzativa.

Fa menzione, infine, dell'articolo 5, il quale incrementa il FUS di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinando le nuove risorse alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a celebrare il centenario della fondazione del Comune di Latina (allora denominato Littoria).

Specifica che il provvedimento è finalizzato a promuovere l'immagine della città in ambito nazionale e a livello internazionale attraverso la realizzazione di iniziative e progetti culturali, da perseguire mediante una fattiva collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole. Più in particolare, individua una serie di azioni celebrative che puntano alla valorizzazione dell'offerta culturale, architettonica e artistica, nonché ambientale e territoriale, con ricadute positive dal punto di vista del turismo.

Le azioni, oltre a promuovere la città di Latina, mirano anche a rafforzare la sinergia in atto fra la stessa e le altre città nuove del '900 dell'Agro pontino.

Il compito di coordinare le iniziative e di monitorarne lo svolgimento è assegnato ad un apposito Comitato nazionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio (o da loro delegati). Per le celebrazioni è previsto un contributo straordinario in favore di detto Comitato pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Il disegno di legge in esame dispone altresì l'istituzione della Fondazione "Latina 2032", con il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi del provvedimento, che è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Alla costituzione di detta Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Discussione e rinvio)

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), assente per impegni istituzionali, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso si compone di cinque articoli ed è finalizzato - come dichiarato nella relazione illustrativa - "al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei".

Dà, quindi, conto dell'articolo 1, che definisce le finalità della proposta, la quale, nell'ottica del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, introduce disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Tra esse segnala: l'adeguamento a settanta anni, in luogo dei vigenti cinquanta, della data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene; l'allineamento alla normativa europea per

quanto riguarda la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea; l'estensione da quaranta a sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali e l'introduzione del cosiddetto "silenzio-assenso" qualora non sia stato opposto il diniego, con l'obiettivo di assicurare tempi congrui e certi al procedimento medesimo.

L'articolo 3 dispone l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

L'estensione dell'aliquota ridotta - ricorda il relatore sulla base di quanto si legge nella relazione illustrativa - consentirà una più ampia fruizione dei beni culturali e, conseguentemente, fornirà un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Fa cenno, infine, all'articolo 5, che fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 59

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che esso individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento;

premessi altresì che, nello specifico:

le regioni, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, costituiscono gli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e ai rispettivi ambiti di articolazione (articolo 2);

il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale ITS Academy, avviene in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni e con l'acquisizione della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede (articolo 3);

le Fondazioni devono altresì rispettare determinati requisiti e standard (definiti all'articolo 4) per l'accreditamento ad operare in qualità di Fondazioni ITS Academy nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento;

con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area (articolo 5); sono altresì richiesti il possesso di determinati requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa da parte delle Fondazioni (all'articolo 6), nonché il possesso di alcuni specifici requisiti di onorabilità da parte del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi (articolo 7); tenuto conto che:

l'articolo 9 prevede che la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al medesimo schema di decreto, per almeno

ottanta giornate lavorative annue;

l'articolo 10 stabilisce che spetta alle regioni la verifica del mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli ITS Academy ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché del rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi;

l'articolo 11 dispone che le Fondazioni ITS Academy sono sottoposte a sospensione dell'accREDITAMENTO in specifiche ipotesi, come ad esempio la presenza di evidenze di irregolarità e/o la non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente schema;

l'articolo 12 stabilisce che le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accREDITAMENTO degli ITS Academy, prevedendo, fra l'altro, che sia assegnato alle Fondazioni interessate un termine perentorio per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità, al fine di evitare la revoca dell'accREDITAMENTO;

l'articolo 13 prevede, nello specifico, i casi di revoca dell'accREDITAMENTO mentre l'articolo 14 regola le procedure per la revoca;

l'articolo 15 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito può segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un ITS Academy alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca. In caso di inerzia da parte della regione, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica;

l'articolo 16 reca la disciplina della fase transitoria;

valutati positivamente i richiamati contenuti dello schema di decreto in esame;

preso atto dell'intesa sull'atto in titolo sancita in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

ritenuto che l'approvazione del provvedimento riveste carattere di urgenza, considerato che costituisce un importante tassello nell'attuazione della riforma del sistema degli ITS previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 67 (pom.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

67ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale la [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 13 di lunedì 9 ottobre. Comunica che, alla scadenza di detto termine, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno.

Fa presente che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione Affari costituzionali e della Commissione bilancio sul disegno di legge. Avverte che è pertanto possibile procedere alle votazioni. Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Prima verifica del numero legale, con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati all'unanimità l'articolo 1 e l'articolo 2.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperte le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Aula.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sul provvedimento in titolo, ribadisce l'opportunità che la Commissione avvii la discussione del disegno di legge n. 887, a sua prima firma, recante disposizioni in merito alla dichiarazione di monumento nazionale dei teatri di tradizione italiani e delle fondazioni lirico-sinfoniche. Più in generale, ritiene infatti importante che si stabiliscano criteri uniformi, quali ad esempio quelli previsti nel provvedimento da ultimo richiamato, per l'attribuzione della dichiarazione di monumento nazionale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia la Commissione e la Presidenza per la priorità accordata al provvedimento in titolo che valorizza una struttura unica nel suo genere, trattandosi del teatro coperto più antico al mondo. Si tratta di un'importante testimonianza del patrimonio artistico, architettonico e storico sia della città di Vicenza che dell'Italia tutta.

Pone inoltre l'accento sulla meritoria opera del Comitato promotore ed in particolare sull'attività di coordinamento svolta, in ambito locale, da Vladimiro Riva.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprime anzitutto apprezzamento per l'ampio sostegno politico

coagulatosi intorno al disegno di legge, a sua prima firma.

Associandosi alle considerazioni della senatrice Stefani, sottolinea l'importante opera coordinatrice posta in essere, a livello locale, da Vladimiro Riva, che, oltre a svolgere un ruolo di primo piano nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Vicenza, ha il merito di aver ispirato l'iniziativa legislativa in esame.

Preannuncia, da ultimo, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, con autorizzazione a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le eventuali correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale - ricorda la [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone indi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di venerdì 13 ottobre.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede di poter posticipare tale termine.

La Commissione conviene indi di fissare il predetto termine a martedì 17 ottobre, alle ore 12.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre.

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto della richiesta in tal senso del senatore Pirondini, primo firmatario del disegno di legge in titolo, propone di procedere all'avvio di un ciclo di audizioni e di fissare il termine per l'indicazione di soggetti da audire alle ore 12 di giovedì 19 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(637) OCCHIUTO. - Disciplina delle imprese culturali e creative

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre, nel corso della quale - ricorda la [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva. In relazione alla richiesta avanzata dal relatore, senatore Rosso, propone indi di procedere all'avvio di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi di eventuali soggetti da audire alle ore 12 di lunedì 16 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali (n. 80)

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione sull'atto del Governo in titolo, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

La relatrice [BUCALO](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo. La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione. Sarebbe peraltro stato necessario, a suo avviso, attendere quanto meno la conclusione del ciclo di audizioni e l'avvio della discussione presso la sede di merito onde poter disporre di una solida base conoscitiva sui profili di competenza contenuti nel provvedimento.

Non essendovi altri interventi in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 80

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerata l'importanza di dare attuazione alle disposizioni della legge n. 99 del 2022, che ha riformato il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, dando seguito a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerata altresì la necessità di individuare, a tal fine, le aree tecnologiche di riferimento degli ITS *Academy*, le figure professionali nazionali in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale, gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, i requisiti di accesso ai percorsi formativi, nonché i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi;

valutata positivamente la scelta, nella determinazione delle aree tecnologiche, di conferire autonomia di aree agli ambiti precedentemente compresi nell'area del *Made in Italy*, nell'ottica di assicurare riconoscibilità all'offerta formativa degli ITS *Academy*;

rilevato con favore che, nell'individuazione delle figure professionali nazionali, si è tenuto conto della necessità di rispondere alle esigenze di competenza che, per le professionalità tecnico-professionali, emergono dall'attuale tessuto produttivo, rivolgendo specifica attenzione ai contenuti della transizione ecologica e digitale in atto, come dimostra, in particolare, l'inserimento della figura del *Tecnico Superiore System Cybersecurity* nell'area "ICT";

apprezzata la scelta di delineare il profilo culturale generale delle figure professionali facendo riferimento sia a competenze che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili, sia a competenze sociali e alle cosiddette *soft skills*;

tenuto conto dei contenuti degli allegati tecnici, ed in particolare:

dell'allegato 1, su aree tecnologiche, figure professionali nazionali di riferimento, ambiti di articolazione e standard minimi di competenze tecnologiche tecnico-professionali;

dell'allegato 2, sul profilo culturale e professionale dei diplomati degli ITS *Academy* e competenze generali comuni a tutti i percorsi;

dell'allegato 3, recante la tabella di confluenza al nuovo ordinamento di cui alla legge n. 99/2022; ritenuto che l'area tecnologica 5 "sistema casa" potrebbe più opportunamente essere ridenominata "Sistema casa e ambiente costruito" in quanto tale nuova denominazione risulterebbe più puntuale e completa in riferimento al complesso delle lavorazioni edili (inclusive sia nelle nuove costruzioni, sia degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in termini energetici, sismici e ambientali, ivi compresi gli interventi sui beni culturali) che attengono non solo alle abitazioni, bensì anche alle infrastrutture e gli spazi urbani. Inoltre, la denominazione "Ambiente costruito" è anche quella a cui si fa ricorso in ambito europeo;

ritenuto - nell'ottica di ricondurre in un'unica area di riferimento i profili professionali afferenti al settore delle costruzioni, evitando una frammentazione delle figure di interesse in più aree tecnologiche - che nell'ambito della suddetta Area Tecnologica 5, come rinominata, possano essere incluse anche ulteriori figure nazionali presenti in altre aree).

considerato, infine, che nella suddetta Area Tecnologica 5 possono essere altresì ricompresi e declinati ulteriori profili professionali, che risultano rilevanti per il settore delle costruzioni in cui si richiede il possesso di adeguate competenze anche in ambito digitale, in ordine ai temi della sostenibilità e dell'economia circolare, nonché della sicurezza. A titolo esemplificativo si richiamano i seguenti profili: Tecnico superiore per i processi di modellazione in edilizia - BIM; Tecnico superiore per l'innovazione digitale nell'ambiente costruito; Tecnico superiore per la salute e sicurezza nella cantieristica; Tecnico superiore per l'edilizia sostenibile,

esprime parere favorevole, invitando il Governo a valutare le indicazioni contenute nelle premesse, anche ai fini della necessaria revisione e del costante adeguamento delle indicazioni delle figure professionali all'evolversi del sistema produttivo, che è, peraltro, espressamente previsto dallo schema di decreto in oggetto ai sensi dell'articolo 4, comma 7 (che prevede l'aggiornamento delle aree con cadenza almeno triennale a cura del Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99 del 2022).

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 68 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

COSENZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, rispondendo all'interrogazione 3-00172 della senatrice Bucalo sulla destinazione dei risparmi di spesa alle gratifiche dei dirigenti scolastici e dei direttori generali amministrativi, fa presente che l'attuale Esecutivo, sin dal primo giorno del suo insediamento, ha perseguito l'obiettivo di garantire a tutto il personale del mondo della scuola il giusto riconoscimento per la dignità del lavoro svolto quotidianamente.

Dopo tale premessa, ricorda che l'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio per il 2023, in materia di adozione di nuovi parametri sul dimensionamento scolastico, è volto a dare attuazione alla "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si tratta - prosegue il sottosegretario - di una riforma che muove dall'esigenza, indicata dal Piano, di efficientare l'organizzazione scolastica sotto il solo profilo amministrativo (dunque senza alcuna chiusura di plessi scolastici), eliminando le distorsioni connesse alle reggenze e, soprattutto, adeguando i parametri preesistenti, eccessivamente rigidi, al dato, più obiettivo, della popolazione studentesca su base regionale.

Pone, quindi, in evidenza che, grazie all'intervento del Governo, nell'ambito della citata riforma è stato previsto che i risparmi di spesa connessi a tale azione, invece di rimanere nella indistinta disponibilità dell'erario, fossero reinvestiti in modo strutturale a favore del sistema scolastico, per valorizzarne le professionalità.

Così, tra le finalità del Fondo ove sono confluiti i predetti risparmi, vi è proprio quella di incrementare il Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Informa poi che il Ministero e le organizzazioni sindacali della dirigenza scolastica hanno sottoscritto di recente l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) per l'individuazione delle fasce di complessità, per l'anno scolastico 2023/2024.

Con il nuovo contratto, proprio facendo leva sulle risorse derivanti dalle previste economie del

dimensionamento, è stato dato ordine ad un sistema regolato, fino ad oggi, in modo diversificato tra le varie regioni, facendo venire meno le differenziazioni retributive inique e ingiustificate tra i dirigenti scolastici.

In questo modo è stato possibile ottenere un miglioramento delle retribuzioni grazie all'incremento della posizione di parte variabile, legata alla complessità delle istituzioni scolastiche, garantendo, allo stesso tempo, che nessun dirigente scolastico subisca decrementi retributivi rispetto alla situazione attuale.

Aggiunge, da ultimo, che il Ministero sta lavorando concretamente alla possibilità di utilizzo, per gli anni a venire, dei risparmi derivanti dall'applicazione della riforma sul dimensionamento, anche a beneficio dell'attività svolta dai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), attraverso ulteriori strumenti.

Conclude sottolineando che quanto esposto conferma l'impegno del Ministero a voler assicurare ai dirigenti scolastici il giusto riconoscimento del loro ruolo dirigenziale anche attraverso un innalzamento dei livelli retributivi, in considerazione degli impegni strategici che la categoria è chiamata ad assumere per garantire il buon funzionamento del sistema scolastico nazionale.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatta della risposta del Sottosegretario, con particolare riguardo all'impegno che il Governo si è assunto con riferimento alle figure fondamentali dei DSGA, tenendo in considerazione la notevole mole e complessità del lavoro da essi sostenuto.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde, quindi, all'interrogazione 3-00626, a prima firma della senatrice Malpezzi, sulla diffusione a scuola di conoscenze e buone prassi in merito ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali, evidenziando in primo luogo che il Ministero è convintamente impegnato nella diffusione della cultura della sicurezza presso le istituzioni scolastiche, al fine di sostenere buone prassi e consentire agli studenti e al personale scolastico di gestire ed affrontare con più consapevolezza i rischi derivanti dai disastri ambientali.

Ciò premesso, nell'ambito delle attività previste in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, annovera proprio l'adesione del Ministero alla campagna nazionale "Io non rischio", che organizza percorsi esperienziali e attività laboratoriali, ad opera dei volontari della Protezione civile, su tematiche inerenti ai rischi naturali e alle norme di comportamento, ad oggi attuate anche con la cooperazione di alcuni Uffici scolastici regionali.

Al riguardo, segnala che con il contributo della regione Calabria, attraverso il coinvolgimento degli istituti comprensivi della città metropolitana della regione, è stata avviata una sperimentazione del progetto direttamente con gli insegnanti, consentendo loro di sviluppare un percorso educativo autonomo, nello spazio dedicato all'educazione civica. Informa che, per l'anno scolastico 2023/2024, è in programma l'estensione della sperimentazione ad altre regioni che intenderanno intraprendere tale percorso.

Aggiunge che il Dipartimento della protezione civile - su indicazione del Ministro dell'istruzione e del merito - ha avviato, nel 2023, un progetto che mira a sensibilizzare prioritariamente gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

L'obiettivo era quello di disporre, per l'anno scolastico 2023/2024, di un "numero zero" di un prodotto sviluppato avendo come riferimento il fumetto.

Informa che, dando seguito a tale iniziativa, è stato realizzato dallo stesso Dipartimento il primo numero del fumetto dal titolo "L'attimo decisivo", finalizzato ad avvicinare gli alunni alle buone pratiche di protezione civile. Tale fumetto è stato distribuito nei giorni scorsi direttamente agli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione ed è stato consegnato agli alunni in occasione della celebrazione della "Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali" delle Nazioni Unite, che costituisce il fulcro della settimana della Protezione civile.

Comunica che è intendimento del Ministero e del Dipartimento della protezione civile, per i prossimi anni scolastici, sviluppare tale progetto al fine di coinvolgere anche le scuole secondarie di secondo grado.

Infine, nell'ambito delle iniziative promosse, in collaborazione con il richiamato Dipartimento, in tema di sicurezza ed educazione ambientale, ricorda altresì: l'attuazione del Progetto formativo nazionale

"La cultura è... Protezione Civile", che prevede, tra l'altro, l'avvio in fase sperimentale di un progetto triennale nella regione Basilicata nell'ambito di una rete di ventitre scuole polo; il sostegno alle iniziative legate al mondo della scuola: campi scuola "Anch'io sono la protezione civile"; sviluppo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO); visite guidate nella sede del Dipartimento della protezione civile; utilizzo nei percorsi di educazione civica del testo gratuito "La protezione civile in Italia"; partecipazione al progetto EDURISK e a progetti di rilevanza internazionale.

Conclude dando piena assicurazione che è convinto interesse del Ministero - come testimoniato dalla sintetica illustrazione di alcune tra le migliori prassi adottate dalle scuole - promuovere e rafforzare le iniziative, quali quelle citate dalla senatrice interrogante, che vadano nella direzione della diffusione della cultura della prevenzione nell'ambito dei temi propri della Protezione Civile.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, reputando che, in relazione ai temi della prevenzione e della formazione, l'azione del Governo dovrebbe essere inquadrata in una progettualità strutturata, piuttosto che affidarsi a singoli ed episodici progetti, degni comunque di apprezzamento.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Sergio Castellitto a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 23](#))

Proposta di nomina di Pupi Avati a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 24](#))

Proposta di nomina di Giancarlo Giannini a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 25](#))

Proposta di nomina di Cristiana Massaro a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 26](#))

Proposta di nomina di Andrea Minuz a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 27](#))

Proposta di nomina di Santino Vincenzo Mannino a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 28](#))

Proposta di nomina di Mauro Carlo Campiotti a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 29](#))

(Pareri al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale, tenuto conto dell'indiscutibile competenza ed esperienza dei candidati, propone l'espressione di un parere favorevole su tutte le proposte di nomina.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) preannuncia che il Gruppo del Partito Democratico non prenderà parte alla votazione, astenendosi dal ritirare le schede, in segno di protesta nei riguardi del metodo, posto in essere dall'attuale Governo, di procedere alla sostituzione della *governance* di enti, interrompendone la proficua attività in corso di svolgimento, con ingiustificabile anticipo rispetto al termine di scadenza del mandato.

Puntualizza che la scelta di non partecipare al voto non ha a che vedere con il profilo dei candidati selezionati, ma trova le sue ragioni esclusivamente nel dissenso rispetto al metodo seguito dal Governo che, rileva criticamente il senatore, torna a ricorrere nuovamente con riferimento alle nomine del Presidente e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Lamenta che, nel caso specifico, il rinnovo della *governance* della Fondazione sia stata legittimata tramite una disposizione surrettiziamente introdotta nel cosiddetto "decreto-legge Giubileo" (decreto-legge n. 75 del 2023), a suo giudizio, con l'esclusivo obiettivo di occupare posti nel mondo culturale italiano.

Conclude esprimendo la sua preoccupazione per le notizie, che circolano insistenti, in merito a pesanti tagli di risorse che il prossimo disegno di legge di bilancio sarebbe in procinto di disporre a carico del settore del cinema.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) anticipa la non partecipazione alla votazione da parte del proprio Gruppo.

Pur manifestando stima e rispetto per i nomi proposti e le relative professionalità, dichiara di non condividere il metodo governativo, che ritiene stia diventando una prassi, di non attendere la scadenza del mandato prima di procedere ad una nuova nomina.

A suo giudizio, tale metodo risponde al solo obiettivo di estendere la rappresentanza politica di parte negli enti culturali.

Dopo aver dichiarato il voto favorevole sulle proposte di nomina in titolo, il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in risposta alle preoccupazioni del senatore Verducci, fornisce brevemente rassicurazioni sul fatto che il disegno di legge di bilancio non interverrà con tagli di rilievo ai finanziamenti destinati al settore della cultura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle votazioni a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di nomina in titolo.

A tutte le votazioni partecipano i senatori: [ANCOROTTI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Melchiorre), [BUCALO](#) (FdI), [COSENZA](#) (FdI), Anna Maria [FALLUCCHI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Iannone), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [MARCHESCHI](#) (FdI), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) e [SPERANZON](#) (FdI).

Le proposte di nomina nn. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 sono approvate all'unanimità con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

IN SEDE REDIGENTE

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 30 emendamenti, pubblicati in allegato. Informa che sul testo si sono espresse la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazioni, nonché la Commissione politiche dell'Unione europea (parere non ostativo con osservazione), la Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (parere favorevole) e la Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (parere favorevole), mentre non si sono ancora espresse la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunica che il relatore Paganella, in considerazione di criticità, prevalentemente di carattere finanziario, presenti nel testo del disegno di legge, ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge in esame (pubblicato in allegato). Esso intende, per un verso, superare le predette criticità e, per l'altro, recepire alcuni contenuti delle proposte emendative sia di maggioranza, sia di opposizione già presentate, al fine di pervenire ad un testo ampiamente condiviso. In proposito, informa che il nuovo testo è frutto di interlocuzioni con i Ministeri interessati, ed in particolare con quello del turismo.

Propone infine di assumere tale nuovo testo a base del seguito della discussione e di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti ad esso alle ore 12 di venerdì 20 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, pubblicati in allegato, che

sono stati dati per illustrati. Avverte che, poiché sul disegno di legge non si sono ancora espresse la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio, non si può procedere alle votazioni. Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta 4 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Preso atto che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le questioni regionali, non è possibile procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(637) OCCHIUTO. - Disciplina delle imprese culturali e creative

(882) VERDUCCI e altri. - Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale

(Discussione del disegno di legge n. 882, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 637 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, preliminarmente all'avvio della discussione generale, si svolgerà un ciclo di audizioni, come precedentemente deliberato. Tenuto conto dell'elevato numero di richieste di audizione pervenute dai Gruppi alla scadenza del termine fissato per oggi, alle ore 12, la Presidenza si riserva di compiere, d'intesa con il relatore, una selezione dei soggetti che saranno chiamati in audizione in sede di Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, e di coloro ai quali sarà chiesto solo di fornire un contributo documentale.

Comunica che le documentazioni che saranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse anche al di fuori di tale sede.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dà indi la parola al relatore Rosso per la illustrazione del disegno di legge n. 882.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra le disposizioni del disegno di legge, a prima firma del senatore Verducci, specificando che esso è diretto - come si legge nella relazione illustrativa - a definire il perimetro e le finalità delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e della cultura, nonché a creare un contesto normativo e un'organizzazione pubblica funzionali, strutturali e di sistema per il segmento produttivo del settore.

Passa, quindi, a dare conto del contenuto dei dieci articoli di cui si compone la proposta. L'articolo 1 reca la definizione del settore creativo e culturale, nel quale sono ricomprese le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, a carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi. La filiera produttiva individuata coinvolge tutte le fasi che compongono la filiera produttiva delle diverse attività creative, culturali e artistiche, anche qualora esse siano congiunte o connesse o si avvalgano dei processi creativi, culturali e artistici.

L'articolo 2 individua le imprese del settore creativo e culturale nei soggetti e negli enti privati che svolgono stabilmente, in via principale e continuativa, una o più delle suddette attività e che hanno sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia.

L'articolo 3 detta disposizioni per l'istituzione, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata «registro delle imprese creative e culturali» (RICC), al quale le imprese medesime sono tenute ad iscriversi anche ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla proposta in esame.

L'articolo 4 apporta modificazioni alla normativa relativa alle *start up* innovative (decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), estendendone gli effetti alle *start up* del settore creativo e culturale iscritte al suddetto registro. Inoltre, l'articolo estende la

disciplina del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato recata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, alle imprese del settore creativo e culturale, provvedendo ad integrare le norme di cui al citato decreto-legge con i titoli di studio e i corsi di laurea magistrali che afferiscono al settore creativo e culturale.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale Fondo viene a sostituire il Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Le risorse assegnate al Fondo sono destinate, tra l'altro: a promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, nonché a favorire l'accesso al credito delle imprese; a promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi; a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative e di attività tra le imprese del settore creativo e culturale, le università e gli enti di ricerca; a favorire e sostenere l'internazionalizzazione e le esportazioni, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato sia interno che estero.

La ripartizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 6 introduce un credito di imposta a favore degli *sponsor* per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività.

Il credito di imposta riconosciuto è del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione, risultante e certificato dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti.

L'articolo 7 istituisce un credito di imposta sugli investimenti per ricerca, sviluppo e produzione alle imprese del settore creativo, in percentuali differenziate in ragione del costo crescente degli investimenti.

L'articolo 8 detta disposizioni per la semplificazione dell'affidamento in comodato, concessione o locazione, a soggetti iscritti nel registro delle imprese creative e culturali, di immobili di proprietà pubblica che vengano destinati ad attività culturali e creative.

Sono, altresì, previsti benefici in ordine agli oneri derivanti dalle eventuali opere di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, dei quali i soggetti affidatari degli immobili si fanno carico.

La relazione illustrativa specifica che i suddetti benefici perseguono il duplice obiettivo di garantire la realizzazione delle attività culturali e creative e di restituire immobili inutilizzati o addirittura dismessi alla vita delle comunità e dei territori.

L'articolo prevede, inoltre, l'affidamento in concessione o in locazione anche di immobili di proprietà pubblica che non necessitino di interventi di ristrutturazione e riqualificazione, qualora destinati alle attività creative e culturali come definite dalle norme del presente disegno di legge.

L'articolo 9 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti dai contribuenti, anche in riferimento ai familiari fiscalmente a carico, per specifiche categorie di prodotti e di servizi creativi e culturali elencati al comma 1, tra i quali i biglietti di ingresso e abbonamenti per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura, alle manifestazioni creative e culturali, alle esposizioni e agli spettacoli di cinema. Sono, inoltre, detraibili le spese per l'acquisto di beni e servizi editoriali. Al riguardo, nella relazione illustrativa, si chiarisce che "si tratta di una scelta di principio, determinata prima di tutto dalla convinzione che la spesa culturale, alla stregua delle spese sanitarie, debba appartenere al novero di quelle direttamente connesse all'esercizio dei diritti sociali e civili della persona".

L'articolo 10 istituisce l'agenzia «Italia Creativa», alla quale sono attribuite, tra l'altro, le funzioni di progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo del settore creativo e culturale, nonché di progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi

per l'internazionalizzazione, l'esportazione e il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale.

Il relatore pone in evidenza, conclusivamente, che l'iniziativa legislativa verte su materia analoga a quella del disegno di legge n. 637, di cui la Commissione ha già iniziato l'esame.

Precisa, al riguardo, che le due proposte condividono diverse misure, tra cui l'istituzione di un registro delle imprese culturali e creative, l'istituzione di un fondo ad esse dedicato, l'utilizzazione di immobili pubblici per lo svolgimento di attività culturali e creative.

Propone pertanto la congiunzione dell'esame del disegno di legge appena illustrato con il disegno di legge n. 637 del senatore Occhiuto.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di congiunzione della discussione del disegno di legge n. 882 a quella del disegno di legge n. 637.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che in data odierna si è svolto un breve ciclo di audizioni al quale hanno preso parte il Gruppo Apollo, la Federazione italiana mercanti d'arte (FIMA), nonché l'avvocato Massimo Sterpi, il dottor Franco Noero, il dottor Vincenzo De Bellis e il professore Lorenzo Casini, esperti. Ricorda che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse, saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione. Agli altri soggetti indicati dai Gruppi verrà chiesto di fornire un contributo scritto, al quale è accordato il medesimo regime di pubblicità.

Prende atto la Commissione.

Poiché non vi sono iscritti in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale, proponendo di fissare alle ore 12 di lunedì 23 ottobre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale e, su richiesta della relatrice D'Elia, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di martedì 24 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il **PRESIDENTE**, constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Su richiesta del relatore Verducci, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 25 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla valorizzazione del distretto del contemporaneo di Roma ([n. 187](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che in data odierna si è avviato il ciclo di audizioni sull'affare in titolo, con l'intervento del professor Umberto Vattani, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tale audizione, al pari delle altre documentazioni che saranno eventualmente acquisite successivamente, saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562](#)

Art. 1

1.1

[Cosenza](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i cammini» inserire le seguenti: «, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine,».

1.2

[Rosa](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ed elementi» inserire la seguente: «paesaggistici,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «la tutela e la valorizzazione» inserire le seguenti: «dei paesaggi,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «del patrimonio» inserire la seguente: «paesaggistico,».

1.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali» inserire le seguenti: «, ambientali, paesaggistici».

1.4

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la promozione e l'incentivazione delle attività connesse all'agricoltura nei territori interessati» inserire le seguenti: «e in quelli rurali marginali delle aree interne».

1.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «per persone diversamente abili» con le seguenti: «per persone con disabilità».

Art. 2

2.2

[Croatti](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'inserimento nella Mappa, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;

- b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;
- c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;
- d) disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo": il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo" in almeno il 50 per cento delle tappe;
- e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;
- f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai "contenuti" del cammino».

2.3

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse culturale, locale o regionale».

2.4

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:

«I cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono».

2.5

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i cammini religiosi, individuati con apposita delibera della Cabina di regia nazionale per i cammini di cui all'articolo 3, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI): sono considerati cammini religiosi i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale».

2.6

[Croatti, Aloisio](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) i cammini possono essere classificati in tre livelli:

- a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti dal decreto di cui al comma 8;
- b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto una buona parte dei requisiti;
- c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo».

2.7

Il Relatore

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

Art. 3

3.3

[Aloisio](#)

Al comma 1, le parole da: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:

«la cabina di regia nazionale per i cammini, che relaziona annualmente il proprio operato presso la simbolica certosa di Trisulti situata nel comune di Collepardo (Frosinone). La cabina di regia di cui al primo periodo è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da quattro membri eletti dal Parlamento, quattro membri eletti dalle Regioni italiane a statuto ordinario e

speciale, un membro eletto dalle Province autonome, un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. La cabina di regia, così composta, elegge al proprio interno, un coordinatore con funzioni anche di portavoce».

3.4

[Versace](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e per la transizione digitale» con le seguenti: «, per la transizione digitale e per le politiche in favore delle persone con disabilità».

3.5

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica».

3.6

[Marti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della sovranità alimentare e delle foreste,» aggiungere le seguenti: «dell'istruzione e del merito,».

3.7

[Aloisio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «segnaletica», inserire le seguenti:

«, anche utilizzando la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione,».

3.8

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), dopo la parola: «ambientali» inserire la seguente: «, naturalistici».

3.9

[Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea, incontri periodici volti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale».

3.10

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della carbon footprint».

3.11

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.12

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

Art. 4

4.4

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di quello turistico,» inserire le seguenti: «rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute,».

4.5

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «rappresentanti delle associazioni» aggiungere le seguenti: «, delle Università».

4.6

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «associazioni a tutela dei disabili» con le seguenti: «associazioni a tutela delle persone con disabilità».

4.7

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative» con le seguenti: «e ha la facoltà di elaborare proposte anche normative e amministrative da sottoporre alla cabina di regia».

4.8

[Versace](#)

Al comma 3, dopo le parole: «il Ministro del turismo», inserire le seguenti: «, il Ministro per le disabilità».

4.9

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.10

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e si avvale di esperti in materia di cammini, scelti relativamente all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali:

- a) sicurezza e accessibilità;*
- b) promozione e comunicazione;*
- c) innovazione e sviluppo sostenibile;*
- d) valore culturale e paesaggistico».*

Art. 5

5.1

[Croatti, Aloisio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto dei progetti finanziati, nonché di verificare che i finanziamenti producano effetti percepibili e duraturi, il Ministro della cultura individua le priorità di sviluppo dei cammini prevedendo obiettivi verificabili, quali, rispettivamente, il numero di pellegrini che hanno percorso il cammino, il livello di soddisfazione dei pellegrini e l'impatto economico del cammino sul territorio».

Art. 7

7.1

[Marti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il Ministero della salute e la Cabina di regia, promuove»

con le seguenti: «sentiti il Ministero della salute e la Cabina di regia, può promuovere» e dopo le parole: «di ogni ordine e grado,» inserire le seguenti: «nel rispetto della loro autonomia,».

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE (NT) E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [562](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui si svolgono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 2

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la «banca dati dei cammini d'Italia», di seguito denominata «banca dati», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto interministeriale di cui al comma 4 del presente articolo:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento nella banca dati dei cammini di cui al comma 2, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, sono definite:

- a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
- b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
- c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e l'eventuale cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

Articolo 3

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata «cabina di regia».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

- a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati dei cammini d'Italia;
- c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;
- d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro della cultura e con il Ministro per le politiche in favore delle persone con disabilità, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato «tavolo permanente».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia di cui all'articolo 3, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle Università, degli enti del terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Articolo 5

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, predispose il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia (di seguito «programma»), indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

Articolo 6

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia di cui all'articolo 3 e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 5.

Articolo 7

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati di cui all'articolo 2, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale

2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [840](#)

G/840/1/7

[Pirondini, Aloisio, Castiello](#)

La 7ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge recante Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana (A.S. 840), premesso che:

il disegno di legge intende concedere un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto della Enciclopedia italiana;

detto Istituto è un istituto di diritto privato di cui è tuttavia riconosciuto l'interesse nazionale per le funzioni svolte, e attinge a diverse fonti di finanziamento: già, ad esempio, il comma 783 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le medesime funzioni dichiarate, aveva riconosciuto all'Istituto un contributo *una tantum* pari a 1 milione di euro;

considerato che:

il finanziamento in oggetto intende viepiù garantire «continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale»;

tuttavia l'entità del finanziamento richiesto divaricherebbe ancor più la forbice dell'ircocervo giuridico che l'istituto rappresenta, facendo di fatto di un istituto di diritto privato d'interesse nazionale una sorta, se pur sottaciuta, di «partecipata statale»;

valutato che:

nel venir meno del tradizionale modello umanistico e nel solco della «grande trasformazione» che investe l'universo del sapere ad ampio raggio, al libro, quale privilegiato vettore nella diffusione della cultura, si sono affiancate nuove fonti d'informazione e conoscenza che hanno generato mutamenti - sia di tipo più apparentemente superficiale e cosmetico, sia più profondi, di tipo interno, sostanziale, tipologico - rispetto alla scrittura, alla lettura e alla trasmissione stessa dei saperi;

non si può ignorare che, ormai, nella coscienza del pubblico, entrino sempre più frequentemente opere dei generi più disparati che presuppongono un ideale specifico di bellezza, "diversa" però da quella associata a forme di sapere tradizionale considerate fino a poco tempo addietro "insostituibili", nonché un nuovo senso del ritmo e un inedito rapporto con la conoscenza. Linguaggi estetici lontani collaborano tra loro e si sostengono l'un l'altro, fino ad abbandonare una dimensione finalizzata e contenuta, per confluire in un ambito della comunicazione molto più allargato;

valutato altresì che:

occorrerebbe, in primo luogo, far piena luce sulla precisa natura che questa sorta di ircocervo

giuridico - qual è l'Istituto della Enciclopedia italiana - ha ormai finito per assumere, ovvero in cosa precisamente abbia svolto e svolga, o in che modo ancora dovrebbe svolgere, affinché le venga riconosciuta appieno quella «funzione pubblica» di cui si pregia, e dunque in che modo e a chi debba rispondere del proprio operato, al netto di un piano editoriale che dovrebbe necessariamente tener conto non solo della digitalizzazione bensì della parcellizzazione e dell'ibridazione stessa dei «saperi» che vi sottostà, nonché della sempre più evidente e accentuata «deperibilità» di ciò che s'ha in uso già da tempo definire «sapere enciclopedico»;

impegna il Governo:

- a implementare misure di controllo affinché, in merito a tutte le attività finanziate, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche in relazione al piano editoriale e all'attività culturale;

- a riferire altresì sulla facoltà assunzionale e sulle tipologie contrattuali della forza-lavoro impiegata, valutando l'opportunità che quota parte del contributo di cui al comma 1 sia destinata all'assunzione, ovvero alla stabilizzazione del personale attualmente in carico con contratti parasubordinati da trasformare in contratti a tempo indeterminato.

Art. 1

1.1

[Pirondini](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto».

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda riunione del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore [ZAFFINI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.

Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a*) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b*) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c*) riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d*) previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e*) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f*) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. [970](#)), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. [180](#)), d'iniziativa del senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. [492](#)), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato - prosegue il Presidente - di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.

Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. [637](#) e [882](#)), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. [597](#), di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla

promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti - pur presentando elementi di possibile sovrapposizione - presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4ª, 7ª e 8ª del Senato e VIIª, IXª e XIVª della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo "Le donne nello sport" e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi. Al riguardo, dopo aver informato che sono stati deferiti alla Commissione gli affari assegnati sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372) e sulle prospettive di riforma del calcio italiano (n. 373), fa presente che è stato fissato alle ore 18 di lunedì 18 marzo il termine per indicare eventuali soggetti da audire.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di calendarizzare per le prossime settimane i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 1021 (Istituzione del Museo del Ricordo in Roma), d'iniziativa governativa, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 721 (Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest), d'iniziativa della sen. Tilde Minasi ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 962 (Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane), d'iniziativa della sen. Lavinia Mennuni ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 1038 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), d'iniziativa dell'on. Caparvi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. 983 (dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture), d'iniziativa della senatrice D'Elia ed altri.

Riferisce altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 943 (Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole), d'iniziativa del sen. De Cristofaro, assegnato in sede redigente. L'esame di tale provvedimento (e conseguentemente dei disegni di legge che saranno abbinati per connessione della materia) sarà avviato la prossima settimana. Tenuto tuttavia conto che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che l'esame del richiamato provvedimento, subito dopo l'incardinamento, sia sospeso in attesa che sia raggiunta una eventuale intesa ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Comunica infine che è stata sollecitata la calendarizzazione dell'esame del disegno di legge n. 1025 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane), d'iniziativa del sen. Crisanti ed altri.

Con riferimento alla richiesta del senatore Occhiuto di verificare l'opportunità, o meno, di proseguire l'esame del disegno di legge in materia di imprese culturali e creative, fa presente che l'Ufficio di segreteria della Commissione ha svolto un approfondimento e che il relativo documento è stato messo a disposizione della Commissione. Al riguardo, segnala che la maggior parte delle disposizioni presenti nei disegni di legge a prima firma dei senatori Occhiuto e Verducci risultano recepite nella legge n. 206 del 2023, recante: "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(924-bis) *Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti*, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo nel corso della quale - rammenta il **PRESIDENTE** - a seguito della richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo è stato rimesso in sede referente e la Commissione ha deliberato di dare per acquisite le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Si passa all'espressione del parere sull'unico ordine del giorno presentato G/924-bis/1/7, a prima firma del senatore Pirondini.

La relatrice **BUCALO** (*FdI*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno a condizione che esso sia riformulato.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/924-bis/1/7 se modificato nel senso indicato dalla relatrice.

La senatrice **ALOISIO** (*M5S*) dichiara, anche a nome del primo firmatario dell'ordine del giorno, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, di non accogliere la proposta di riformulazione e, contestualmente, chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/924-bis/1/7.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti e sui subemendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice **BUCALO** (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 (testo corretto), 1.1, 1.40 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6, nonché sull'emendamento 1.0.1000 (come modificato dai richiamati subemendamenti).

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.38 a condizione che essi siano riformulati.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme alla relatrice.

Le senatrici **ALOISIO** (*M5S*) e **PIRRO** (*M5S*) dichiarano di aggiungere le rispettive firme agli emendamenti presentati dal senatore Pirondini nonché a quelli presentati dalla senatrice Lopreato.

La senatrice **D'ELIA** (*PD-IDP*) dichiara di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente.

Si passa alle votazioni.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Interviene la senatrice **D'ELIA** (*PD-IDP*) per dichiarare il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 1.1000 presentato dal Governo.

Chiarisce che la contrarietà si fonda su ragioni sia di metodo che di merito. Dal punto di vista del metodo, rileva criticamente che la proposta emendativa è stata presentata quando il ciclo di audizioni era ormai terminato, sottraendo, di conseguenza, ai soggetti auditi la possibilità di esprimersi sui contenuti della stessa.

Alla circostanza per la quale è mancata ogni forma di interlocuzione con le associazioni, gli insegnanti e l'intero mondo della scuola, si aggiunge, a suo parere, sotto il profilo del merito, la rilevanza e gravità di una riforma intesa a sostituire, nella scuola primaria, il giudizio descrittivo con un giudizio sintetico, con una valutazione numerica, che privilegia il principio di selezione su quelli di inclusione e di attenzione ai percorsi individuali degli studenti, principi che hanno rappresentato il tassello più prezioso del sistema della scuola primaria.

Auspica, conclusivamente, una riconsiderazione, da parte della maggioranza, della proposta emendativa in esame.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1000, dichiara di condividere pienamente le considerazioni esposte dalla senatrice D'Elia. Ritiene, al riguardo, che la sostituzione di un coefficiente alfanumerico ad un giudizio articolato ed espresso in forma lessicale faccia venir meno ogni opportunità di individuare rimedi e soluzioni a situazioni individuali problematiche, in ragione della mancanza della motivazione su cui si fonda il giudizio e, più in generale, della trasparenza del giudizio stesso.

Anch'egli formula, pertanto, l'auspicio che la maggioranza voglia riconsiderare l'adozione di una metodologia valutativa a suo giudizio errata.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), nel dichiarare un voto di astensione sulla proposta emendativa in esame in dissenso rispetto alla posizione del suo Gruppo, si interroga sugli obiettivi della stessa. In particolare, si chiede se la suddetta proposta rappresenti un messaggio rivolto agli studenti oppure alle loro famiglie o, ancora, un sistema per affermare una visione autoritaria della scuola.

Esprime perplessità nei confronti dell'espressione del giudizio scolastico in forma numerica, in quanto, a suo avviso, esso priva gli studenti e le famiglie degli indispensabili strumenti di comprensione per assumere iniziative funzionali al miglioramento.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, puntualizza che la proposta emendativa in esame ha ad oggetto l'introduzione di giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti e non valutazioni espresse in forma numerica.

Dopo aver evidenziato che la riforma in esame va incontro alle richieste avanzate dalle famiglie degli studenti, replica alle osservazioni di metodo fatte in taluni interventi che l'hanno preceduta, ricordando che il Ministro *pro tempore* Azzolina introdusse innovazioni con ordinanza, in assenza di qualsiasi interlocuzione con i soggetti della società civile.

La Commissione approva indi l'emendamento 1.1000 (testo corretto) e, con distinta votazione, l'emendamento 1.1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.2 e 1.3, richiamando l'esigenza che la valutazione del comportamento degli studenti sia espressa con un giudizio sintetico e non, come previsto nel disegno di legge, tramite il voto in decimi. Coglie l'occasione per sollecitare l'approvazione di ulteriori emendamenti presentati dalla propria parte politica volti ad evitare che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi determini la mancata ammissione dello studente alla classe successiva e all'esame di Stato. Al riguardo ritiene che occorra riconoscere discrezionalità al consiglio di classe, evitando inopportuni automatismi.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3 e, con distinta votazione, gli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

Con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.11 e 1.12.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.13, richiamando al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza, in cui ha evidenziato l'inopportunità che la non ammissione alla classe successiva sia determinata automaticamente dal voto in condotta. Osserva infatti che tale disposizione lede le funzioni del consiglio di classe e l'autorevolezza degli insegnanti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ha dichiarato di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento 1.16 (testo 2), quest'ultimo, posto ai voti, non

è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19, nonché gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.22, nonché, dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) (che giudica grave la scelta di modificare lo statuto degli studenti senza un confronto con le rappresentanze studentesche), gli identici emendamenti 1.23 e 1.24.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) riformula l'emendamento 1.38 in un nuovo testo, accogliendo la proposta di modifica avanzata dalla relatrice e dal Governo.

L'emendamento 1.38 (testo 2) - pubblicato in allegato - è indi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.39, accoglie l'emendamento 1.40 (testo 2) e, in esito a successive distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.41 e 1.42.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), chiede alcuni chiarimenti in ordine alle novità rispetto all'emendamento 1.0.1, cui risponde il [PRESIDENTE](#).

L'emendamento 1.0.1 (testo 2) è indi posto ai voti ed accolto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.2, evidenzia l'importanza di istituire un servizio di assistenza psicologica scolastica che supporti la formazione degli studenti come soggetti adulti e li aiuti a fare fronte a forme di disagio in età infantile e adolescenziale.

Esprime, al riguardo, il suo rammarico in merito al fatto che il Governo e la maggioranza, pur avendo manifestato positive intenzioni in materia di introduzione dell'assistenza psicologica, finiscano costantemente per opporsi alle proposte emendative intese a concretizzarne l'introduzione.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), in replica all'intervento della senatrice Pirro, chiarisce che il parere contrario sulla proposta emendativa 1.0.2 è motivato dall'estraneità della stessa ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento in esame.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.2, nonché i subemendamenti 1.0.1000/1 (testo corretto) e 1.0.1000/2 (testo corretto) - pubblicati in allegato - e gli ulteriori subemendamenti 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), la quale coglie l'occasione per far presente che, se il criterio di espressione dei pareri è quello della stretta attinenza all'oggetto del disegno di legge in esame, anche l'emendamento 1.0.1000, riguardante le misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola, cui i due subemendamenti sono riferiti, dovrebbe non essere valutato positivamente.

La Commissione accoglie indi gli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 e, in esito a distinta votazione, l'emendamento 1.0.1000 come subemendato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, specificando che lo stesso si

compone di due articoli. Dà conto dei tredici commi in cui è suddiviso l'articolo 1, che apporta modificazioni al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Tra le modificazioni apportate dal comma 1, evidenzia: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di "formazione alla ricerca" in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di "dottorato di ricerca" nei medesimi ambiti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4 del regolamento, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata. Si sofferma, quindi, sul comma 4 dell'articolo in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato "Ordinamento didattico generale e scuole", con un nuovo articolo rubricato "Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole". Sottolinea le novità più significative: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole. Rileva, al riguardo, che il numero e la denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché il loro funzionamento, sono definiti direttamente dalle istituzioni AFAM, il cui Consiglio accademico assume la competenza generale in ambito didattico e di ricerca.

Passa poi ad illustrare i contenuti del comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, del comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e del comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento, in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi.

Il comma 9 dell'articolo in esame inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-bis e il 10-ter, rispettivamente dedicati ai "Diplomi *ad honorem*" e ai "Diplomi in restauro", mentre il comma 10 dell'articolo in esame reca modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali. Osserva - sulla base della relazione illustrativa - che, mentre la finalità iniziale del vigente articolo 11 era quella di assicurare meccanismi di riconoscimento alle istituzioni che operavano già al momento dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, la finalità della novella, alla luce del lungo tempo intercorso, è quella di autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM. Menziona, infine, i commi 11, recante modifiche alle norme transitorie di cui all'articolo 12 del regolamento 12, che modifica la clausola finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento, e 13, che novella l'articolo 14 del regolamento, recante abrogazioni.

Accenna, conclusivamente, all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il

[PRESIDENTE](#) - è stata presentata una riformulazione della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Avverte che la relatrice ha presentato ulteriori sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

Art. 4

4.100

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 5

5.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici" con le seguenti: «possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 6

6.1 (testo 3)

La Relatrice

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: «possono promuovere»;*

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.100

La Relatrice

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8

8.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.38 (testo 2)

[Versace](#)

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente :

"1-bis) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto".

1.0.1000/1 (testo corretto)

[Lopreiato](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Pirro](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

1.0.1000/2 (testo corretto)

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.